

Breviaria Iuris

fondati da

G. Cian e A. Trabucchi

Grandi

Pera

DE LUCA TAMAJO

MAZZOTTA

commentario breve

alle

LEGGI
SUL LAVORO

Quinta edizione

CEDAM

MARIO GRANDI - GIUSEPPE PERA
FONDATORI DELL'OPERA

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO
Ordinario nell'Univ. Federico II di Napoli

ORONZO MAZZOTTA
Ordinario nell'Univ. di Pisa

COMMENTARIO BREVE

ATTUALITÀ

LEGGI SUL LAVORO

1974

5^a edizione

La riforma del diritto del lavoro, attuata con la legge n. 30 del 28.2.1970, ha segnato un punto di svolta nella storia del rapporto di lavoro in Italia. Il presente volume, che costituisce il primo di una serie di quattro, è dedicato alla commento delle leggi sul lavoro, con particolare riferimento alla legge n. 30 del 28.2.1970, che ha modificato il testo unico delle leggi sul lavoro n. 300 del 1970. L'opera è divisa in quattro volumi, che trattano rispettivamente: I. Le leggi sul lavoro; II. Le leggi sul lavoro; III. Le leggi sul lavoro; IV. Le leggi sul lavoro. L'opera è destinata a studenti, docenti e professionisti del diritto del lavoro. L'opera è divisa in quattro volumi, che trattano rispettivamente: I. Le leggi sul lavoro; II. Le leggi sul lavoro; III. Le leggi sul lavoro; IV. Le leggi sul lavoro.



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2013

13 somme rimborsate sono esenti dall'I.V.A. ■ Anche nell'attuale sistema la giurisprudenza si è mostrata estremamente rigorosa. Secondo Corte Conti, reg. Umbria, 24-1-2008, n. 18, *F. amm.*: 08, 301, le disposizioni sui permessi retribuiti di cui all'art. 79, d. lvo. n. 267 del 2000 hanno carattere «eccezionale» e non è possibile una loro estensione, ai casi non espressamente considerati, quali la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci. ■ Secondo C. 95/11937/1 art. 4 della l. 816/85 consente alle parti collettive di escludere alcune voci o elementi dal computo della retribuzione garantita per le giornate in cui il lavoratore non presta la sua attività.

14 **III. Permessi non retribuiti.** ■ Il co. 2° dell'art. 32 St. lav. prima della riforma, prevedeva per i lavoratori eletti alla carica di sindaco di assessore comunale, o vero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale il diritto a permessi non retribuiti per un

■ **Articoli abrogati dal d. lvo. n. 297 del 2002:** art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

33-34

■ **Articoli abrogati dal d. lvo. n. 297 del 2002:** art. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

35 **Campo di applicazione.** Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

SOMMARIO. I. Osservazioni generali. II. Campo di applicazione della disciplina dell'attività sindacale. III. Campo di applicazione della disciplina dell'attività sindacale. IV. Il concetto di unità produttiva. V. (segue) VI. Lavoro nautico. VII. Campo di applicazione della disciplina dell'attività sindacale. VIII. Campo di applicazione della disciplina dell'attività sindacale.

minimo di trenta ore. ■ Questi permessi non retribuiti erano connessi alla particolare carica esercitata e quindi riconosciuti per le responsabilità e gli impegni di rappresentanza propri dell'ufficio. (Prét. Fornovo 28-6-1977; *Orient. g. lav.*: 76, 78) e si cumulavano; pertanto, ai permessi retribuiti (BORTONE, *op. ult. cit.*, p. 540) anche se in senso contrario si era espressa la giurisprudenza prevalente (C. 79/1635; Trib. Milano 21-9-1983; *Orient. g. lav.*: 84, 20; Prét. Brindisi 17-1-1977; *cit.*). ■ La disciplina attualmente vigente è contenuta nell'art. 79, co. 5°, d. lvo. n. 267 del 2000 che riconosce a tutti gli amministratori locali lavoratori dipendenti pubblici e privati, indicati nella medesima norma, ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

TITOLO V. NORME SUL COLLOCAMENTO

VI. Disposizioni finali e penali.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

Le disposizioni finali e penali della presente legge sono:

tasindacale. ■ In dottrina sono state prospettate due soluzioni. Secondo una tesi il **limite dimensionale minimo** di almeno 16 dipendenti fissato nell'art. 35 St. lav. può essere riferito sia all'impresa nel suo complesso, sia alle singole unità produttive (ASSANTI, *Comm. Cedam*, pp. 465; ALLEVA, *Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori*, p. 52; GAROFALO, *R. g. lav.* 92, I, p. 620); secondo l'altro orientamento, più rispettoso della lettera della legge, per l'applicazione della disciplina promozionale dell'attività sindacale è necessaria l'esistenza di un'unità produttiva autonoma composta da almeno sedici dipendenti, essendo assolutamente irrilevanti le dimensioni dell'impresa nel suo complesso (DE LUCA TAMAJO, *Comm. Giugni*, sub art. 35, p. 629 ss.; FLAMMIA, *Comm. Prosperetti*, p. 1177 ss.; BIAGI, *La dimensione dell'impresa nel diritto del lavoro*, 78, p. 266 sostiene l'incostituzionalità dell'art. 35 St. lav., nella parte in cui pone limiti dimensionali all'esercizio dei diritti di raccogliere contributi per il sindacato e di fare proselitismo sindacale, previsti dall'art. 26 St. lav.). ■ Deve ritenersi che l'onore di dimostrare la sussistenza del requisito dimensionale posto dall'art. 35 St. lav. gravi sul lavoratore (C 05/881). Il giudice — avendo il potere di provvedere anche d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dalle parti — può legittimamente ordinare l'esibizione del libro matricola per poter stabilire il numero dei dipendenti (C 03/12747). ■ Il titolo III dello St. lav. non si applica ai datori di lavoro che non rivestano natura di imprenditori (Pret. Milano 11, 12-1998; *Riv. crit. d. lav.* 98, 62). La natura imprenditoriale può spettare non solo all'individuo e alla società ma anche ad altri enti di natura pubblica come lo Stato e gli enti pubblici o di natura privata quali ad esempio associazioni, comitati, fondazioni e consorzi (SPADA, *Impresa*, D. 4a ed. 69). La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti ma sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operata dalla contrattazione collettiva (C 02/7316; relativamente ad una società cooperativa C 03/14279 e ad un consorzio di bonifica C 01/6313).

III. Computo dei dipendenti. ■ La norma in commento differenzia i limiti numerici in relazione alla natura dell'attività. Al fine di determinare la natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale soccorre il richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamenti che impone di procedere all'accertamento non sulla base di criteri generali ed astratti, come quelli stabiliti dagli artt. 83, d.P.R. n. 797/55 e 6 lett. b, l.n. 92/79; o in tema di determinazione del reddito agrario dall'art. 28, d.P.R. n. 597/73, ma in conformità all'enunciazione del co. 1° dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, *in base dell'attività effettivamente esercitata, da cui, peraltro, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operata dalla contrattazione collettiva* (C 03/14279; C 02/7316; C 01/6313; C 92/12498; C 83/3204). ■ In ordine ai criteri di computo dei dipendenti dell'unità produttiva, si conviene far rinvio alle discipline settoriali. Senza preclusiva di esaudività, non sono computati nell'organico dell'unità produttiva il prestatore di lavoro impiegato in contratto di somministra-

zione (art. 22, co. 5°; d. leg. n. 276 del 2003); gli apprendisti (art. 7, co. 3°; d. leg. n. 167 del 2011 che fa salve specifiche deroghe introdotte da disposizioni legislative o contratti collettivi); i lavoratori assunti con contratto di inserimento (art. 59, co. 2°, d. leg. n. 276 del 2003); i lavoratori che aderiscono al programma di emersione e che non risultano già dipendenti dell'imprenditore, esclusi dal computo dei limiti numerici per il periodo antecedente nonché per il triennio di emersione (art. 1, l. n. 383/01); i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, l. n. 223/91; i prestatori di lavoro assunti con contratti solidarietà espansivi ex art. 21, l. n. 863/84, ovvero con contratto di formazione e lavoro ex art. 3, l. cit.; Con riferimento ai prestatori di lavoro a tempo parziale, dispone l'art. 6, d. leg. n. 61 del 2000 per il quale i «lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, ai fini di cui sopra, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intera di orario a tempo pieno». È stato abrogato dall'art. 46, d. leg. n. 276 del 2003, il co. 2° dell'art. 6 cit. che, «ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III St. lav. e successive modificazioni», imponeva di computare i lavoratori a tempo parziale come unità intere, quale che fosse la durata della loro prestazione lavorativa: in conseguenza dell'abrogazione, il criterio di computo indicato in ragione del tempo di lavoro trova generale applicazione in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico. ■ Per più approfondita analisi si rinvia sub art. 18 St. lav.

IV. Il concetto di unità produttiva. ■ L'art. 35 St. lav. non fornisce una definizione legislativa del concetto di unità produttiva, ma si limita a fornire un'esemplificazione delle unità produttive di cui un'impresa può essere composta: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo. Il termine unità produttiva è però rinvenibile anche in altre disposizioni statutarie ed in particolare negli artt. 18 (come novellato dalla l. 11 maggio 1990, n. 108) 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 29. ■ La giurisprudenza ha accolto una nozione unitaria di unità produttiva, caratterizzata dall'autonomia, valida per tutte le disposizioni statutarie, respingendo la tesi che sosteneva l'esistenza di tante nozioni di unità produttiva quante sono le norme in cui è presente tale termine (C s. u. 78/5058; C 89/470; C 89/3889; C 91/4494. *Contra*: C 83/7287; C 86/2228. In dottrina: FLAMMIA, *F. it.* 75, V, c. 48; SUPPIETI, *Mass. g. lav.* 77, 300; GRAMICCIA, *G. it.* 79, IV, 227; PERA, *F. it.* 76, V, c. 65). ■ Si è quindi dovuto dare un contenuto al concetto di autonomia che caratterizza la nozione di unità produttiva. La Corte Costituzionale ha insegnato che l'unità produttiva si caratterizza all'interno dell'organizzazione imprenditoriale per il carattere di autonomia, così dal punto di vista economico-strutturale, come da quello finalistico o del risultato produttivo, nella più vasta area del mercato dei beni o dei servizi (Corte Cost. 74/55, *G. it.* 75, I, 1, 25). La Corte Cost. ha così indicato due distinti criteri per individuare l'esistenza di autonomia in una porzione dell'impresa: uno, economico-strutturale, che pone l'accento sulla struttura organizzativa configurata dall'imprenditore; l'altro, finalistico o del risultato produttivo, che dà rilevanza all'unità produttiva in quanto entità aziendale idonea a produrre beni o servizi (v. Di Stasi, *D. lav.* 89, I, p.

4 351) ■ Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'unità produttiva è identificabile in ogni articolazione autonoma dell'impresa o azienda, avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare in tutto od in parte l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa della quale è una componente organizzativa e, quindi, rappresenta una struttura distinta dal punto di vista economico, produttivo e spaziale dagli altri luoghi ove si esercita l'attività dell'impresa. Va quindi individuata in quella consistente entità aziendale che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizza a prescindere dalla relativa ubicazione e per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale, rimanendo così esclusi quei minori organismi che, se pur dotati di una certa autonomia, siano destinati a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa (C. 11/19614; C. 03/12349; C. 02/12121; C. 01/9881; C. 99/5892; C. 98/3129; C. 98/5934; C. 97/11092; C. 95/7848; C. 93/11354). In dottrina, sia pure con diverse sfumature, v. MANCINI, in GHEZZI, MANCINI, MONTUSCHI, ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, sub art. 35; FLAMMIA, *Comm. Prospèretti*, sub art. 35, p. 1164; ALLEVA, *Il campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori*, p. 13; DE LUCA TAMAJO, *Comm. Giugni*, sub art. 35, p. 620; CESTER, *Unità produttiva e rapporti di lavoro*, Padova, 1983; PERA, *La cessazione del rapporto di lavoro*, Padova, 1980, 23, sostiene che l'autonomia è insita nella distanza dell'articolazione dell'impresa dalle

5 altre articolazioni e nella sua consistenza. ■ Partendo da tale nozione di unità produttiva la Cassazione ha affermato che il lavoratore addetto ad un'articolazione dell'impresa non dotata dei menzionati caratteri va considerato come lavoratore esterno all'unità produttiva cui la sua attività è riferibile e perciò computabile ai fini del livello occupazionale di tale unità (C. 98/3129). Non è stata considerata unità produttiva una base avente la sola funzione di appoggio ai mezzi dovuti di un'azienda operante in Adriatico, in quanto carente di

6 autonomia (C. 95/7848). ■ L'ambito della nozione di unità produttiva può essere determinato dalla contrattazione collettiva anche aziendale (C. 91/7386; C. 91/4494; C. 89/3889; C. 89/470; C. 87/7682; C. 87/1315; C. 86/1064; C. 84/5735). Tale nozione, che è unitaria in relazione a tutte le ipotesi in cui ad essa fa riferimento lo Statuto dei lavoratori, è valida per tutti gli istituti che necessariamente la presuppongono, non soltanto per quelli cui la stessa contrattazione faccia esplicito riferimento. È consentito alla contrattazione collettiva pre-determinare convenzionalmente l'ambito territoriale minimo al di sotto del quale non è consentita la configurazione di unità produttive (C. 91/4494) sicché è legittima la pattuizione assunta in sede collettiva che individui l'unità produttiva nel complesso delle dipendenze comunque denominate (sede, filiale, succursali, agenzie, uffici) operanti nello stesso comune (C. 91/4494; C. 87/1315 con riferimento all'art. 9, conv. 18-9-1970, regolante i diritti e le relazioni sindacali per le aziende di credito che prevede la costituzione di unica unità produttiva negli istituti, con un prescritto numero minimo di dipendenti nell'ambito dello stesso comune). Ed ove la contrattazione collettiva contempli, per la costituzione di unità produttiva, un numero minimo di addetti e le sedi in ambito comunale ne occupino in numero inferiore al limite prescritto, l'autonomia collettiva può le-

gittimamente dar vita all'unità produttiva c.d. di aggregazione: considerando unitariamente più filiali ubicate in comuni diversi, la norma pattizia opera il raggruppamento intercomunale di sedi sufficiente a raggiungere il numero indicato dalla norma collettiva come necessario per la costituzione di r.s.a. nell'ambito della così configurata unità produttiva (C. 87/7682 che ha ritenuto valido il raggruppamento interfiliare extracomunale operato dal contratto integrativo aziendale in parziale derogà all'art. 9, conv. 18-9-1970 cit.). ■ *Nota di giurisprudenza*: V. (segue) *Casistica*. ■ È sufficiente che l'unità produttiva sia in grado di realizzare l'attività di produzione di beni o di servizi dell'impresa di cui costituisce elemento organizzativo, senza che sia necessaria una diretta gestione del personale e del relativo contenzioso (C. 88/5495) o che sia presente il datore di lavoro od un suo alter ego (C. 86/7019). *Contra* tuttavia, C. 88/2459 secondo la quale, al fine di ritenere configurata un'articolazione aziendale autonoma, è indispensabile l'esistenza, nell'organismo produttivo decentrato, di un soggetto fornito, in relazione ai lavoratori in esso impegnati, dei poteri gerarchici e di gestione propri dell'imprenditore (in tal senso, CESTER, *op. cit.*, p. 368, sostiene che l'autonomia del ramo di impresa si fonda anche su una propria e separata gestione amministrativa, cioè sulla necessità che vi sia un soggetto che di tale gestione sia autonomamente responsabile). ■ Per la configurabilità di un'unità produttiva non rileva negativamente nemmeno la sussistenza di una unitaria direzione aziendale (o di una minore struttura per il coordinamento delle varie unità produttive C. 88/6304). ■ Non è comunque sufficiente a costituire unità produttiva un'articolazione dell'impresa in cui operi un dipendente, cui sia attribuita una sfera più o meno ampia di competenze, occorrendo anche un complesso di beni (locali, strumenti di lavoro, dotazione di fondi) che siano autonomamente organizzati per l'esercizio dell'impresa, restando comunque esclusa la configurabilità di detta unità nel caso di struttura priva di ogni possibilità, anche minima, di autodeterminazione (C. 90/394). ■ Non è stata considerata unità produttiva una porzione dell'azienda, che non si approvvigionava autonomamente, non era dotata di autonomia contabile e non poteva compiere alcun tipo di scelta, tanto da potersi configurare come un magazzino od un deposito di materiale della società non creato per esigenze produttive autonome (C. 84/354). Si è ritenuto non costituire autonoma unità produttiva la redazione distaccata di un quotidiano, in considerazione della sua stretta dipendenza, dalla sede centrale, presso la quale si completava la frazione di attività produttiva (C. 93/11354). ■ La giurisprudenza ha costantemente escluso che le agenzie di assicurazioni costituiscano unità produttive soltanto perché realizzano un fine produttivo inserito in quello dell'impresa (C. 87/8759; C. 87/3014; C. 84/5967), né la qualità di unità produttive autonome è stata riconosciuta a centri periferici di liquidazione sinistri (C. 93/6413). Non sono state qualificate come autonome unità produttive le singole agenzie di viaggi facenti parte di un'unica impresa configurandosi esse come semplici terminali del sistema gestionale dell'impresa, ossia come semplici punti di ricezione in incontro con la clientela, priva di una propria autonomia funzionale (Trib. Roma 13-10-1996, *Orient. giur. lav.* 96, 874). ■ Quando la gestione del servizio esattoriale è affidata ad un Istituto di credito, la peculiarità di questo servizio, rispetto all'attività bancaria, ed il suo assoggettamento ad una legislazione speciale non com-

portano l'esistenza di un'unità produttiva autonoma per la cui configurabilità è indispensabile l'esistenza nell'organismo produttivo decentrato, di un soggetto fornito, in relazione ai lavoratori in esso impegnati, dei poteri gerarchici e di gestione propri dell'imprenditore (C. 88/2459, C. 87/5852). ■ Si è ritenuto che non integri separata unità produttiva lo sportello o dipendenza di una banca che, in difetto di condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, svolga solo attività meramente strumentali e ausiliarie rispetto a quelle della banca di appartenenza, avente sede in un altro comune, perseguendo l'indicato organismo minore scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa (C. 01/9881). La Cassazione ha identificato la nozione di unità produttiva non solo sulla base dei criteri oggettivo, economico-strutturale e finalistico, o del risultato produttivo, ma anche, congiuntamente ai primi, del criterio soggettivo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori in azienda (C. 85/1079), dando rilevanza alle circostanze che un dirigente della r.s.a. non fosse stato eletto nell'ambito di questa o quella ripartizione aziendale, ma dell'intera impresa dimostrando così l'identificazione dell'unità produttiva nell'impresa. ■ La Cassazione ha anche configurato un'unità produttiva ed intercomunale, in quanto costituita da articolazioni che sebbene situate in comuni diversi, siano tra loro funzionalmente collegate (C. 84/354. *Contr.:* C. 90/394). DE CRISTOFARO; *R. d. lav.* 73, I, p. 319, sostiene che il numero minimo di 16 dipendenti previsto dall'art. 35 St. lav. consente di configurare un interesse collettivo qualificante l'autonomia dell'unità produttiva.

VI. Lavoro nautico. ■ L'ult. co. art. 35 St. lav. prevede che gli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 St. lav. siano di immediata e diretta applicabilità nel settore nautico, mentre domanda, alla contrattazione collettiva, di recepire i principi che informano le rimanenti disposizioni statutarie e di applicarli alle imprese di navigazione *per il solo personale navigante*. ■ Parte della dottrina ha però ritenuto **direttamente applicabili** le norme che, pur non essendo né menzionate dall'art. 35 St. lav., né richiamate dalla contrattazione collettiva, stabiliscono **principi fondamentali** senza porre particolari problemi applicativi (MANCINI, *op. cit.*, p. 541; ASSANTI, *op. cit.*, p. 418). ■ Di diversa opinione chi ha ritenuto che il recepimento non si applica al personale navigante, ma che gli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17 St. lav. si applicano al personale navigante e al personale di terra.

nella **contrattazione collettiva** si risolvesse in una **condizione sospensiva di efficacia** dei principi stessi, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni non richiamate nell'art. 35 St. lav. in caso di silenzio della contrattazione stessa (BRANCA, *Comm. Prosperetti*, p. 1192; DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, p. 641). ■ La Corte di Cassazione ha accolto questo secondo orientamento, negando la diretta applicabilità dell'art. 26 St. lav. (C. 84/438) nonché dell'art. 7 St. lav., se non relativamente al principio della contestazione (sia pure informale) ed a quello di difesa, enunciando che se la contrattazione collettiva non applica al lavoro nautico i principi di cui allo Statuto, non è dato enucleare dallo stesso Statuto principi immediatamente e direttamente applicabili al lavoro nautico (C. 86/5732; C. 95/4572). ■ È stato però dichiarato ammissibile anche nel lavoro nautico il procedimento di repressione dell'attività antisindacale *ex art. 28 St. lav.* (Pret. Genova 6-10-1986; *F. it.* 87, I, c. 2897). ■ La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimità costituzionale della mancata estensione diretta della disciplina limitativa dei licenziamenti prima al personale navigante marittimo (sent. 87/96; *F. it.* 87, I, c. 2619; con nota di BRUSCO) e, successivamente, al personale navigante delle imprese di navigazione aerea (sent. 91/41; *R. it. d. lav.* 91, II, p. 258, con nota di MARIANI). ■ Si è affermata l'esistenza di un **obbligo** delle parti collettive a **trattare secondo buona fede**, sebbene si sia rilevato che siffatto obbligo non è in alcun modo sanzionato (DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, p. 642; DI TEODORO, *R. g. lav.* 91, II, p. 516). ■ La Corte Cost. ha recisamente negato che l'ult. co. art. 35 St. lav. attribuisca alle associazioni sindacali una **potestà legislativa delegata** (sent. 76/129; *R. d. lav.* 76, II, p. 314). ■ Parte della dottrina ha configurato il **rinvio dell'art. 35 alla contrattazione collettiva** come ipotesi di **rinvio ricettizio** disposto dalla legge con la conseguente generale applicazione della disciplina contrattuale in dipendenza di una potestà legislativa delegata (DE LUCA TAMAJO, *op. cit.*, p. 639). La Cassazione ha però recentemente affermato che il contratto collettivo nella misura in cui recepisce un principio ne comporta l'acquisizione all'intero settore, compresi i lavoratori ed i sindacati estranei all'accordo, configurandosi quest'ultimo **sub specie di conditio facti** della fattispecie integrativa prevista dall'art. 35 St. lav. (C. 89/847).

36 **Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.** *Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.*

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dalla direzione provinciale del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adatteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.